



COMUNE DI FORTUNAGO

ORDINANZA N. 4 DEL 20 LUGLIO 2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CON DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA E ALLA CONDUZIONE DI CANI.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di luglio,

IL SINDACO

Considerato:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi e aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati a terzi e alla collettività comunale,

Ritenuto che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'amministrazione locale;

Valutato l'aspetto igienico ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate alle stesse;

Considerato, altresì, che il Comune attualmente non è dotato di un regolamento di polizia urbana che disciplini la materia della conduzione di animali e che sanzioni le condotte difformi dalle previsioni normative;

Visto il decreto legge n. 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n. 125/08 avente ad oggetto "misure urgenti in materia di sicurezza" in particolar modo l'art. 54 - comma c) con la quale stabilisce che "il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione.



Visto lo statuto comunale approvato con delibere consiliari n.:

- 10 del 03.06.1994
- 19 del 27.04.2004
- 14 del 13.10.2006

Richiamati gli artt. 50 e 54 di cui al decreto legislativo 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL;

Visti inoltre:

- il DPR n. 320 del 08.02.1954 "regolamento di polizia veterinaria";
- la legge n. 281 del 14.18.1991 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.M. del 14.10.1996 "norme in materia di affidamento dei cani randagi";
- l'art. 672 del codice penale "omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del codice civile "danno cagionato da animali";
- gli artt. nn. 13 – 16 – 17 – 18 -19 e 20 della legge n. 689 del 24.11.1981;
- le disposizioni di cui al capo II del DPR n. 571 del 22.07.1982;
- l'art. 109 della legge regionale Regione Lombardia n. 33/2009;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi, sul suolo pubblico e nelle zone destinate al verde pubblico:

- di munirsi, da esibire su richiesta della pubblica autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti,
- di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, secondo le procedure della L. 689/91 e qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Inoltre,

AVVERTE CHE

- 1) i proprietari o detentori a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina regionale presso il settore veterinario dell'AST di Pavia entro il terzo mese di vita e entro trenta giorni dopo essere stato accolto se randagio. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa di € 77,47;
- 2) entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile o con altro sistema, l'omissione è punita con la sanzione amministrativa di € 51,65;
- 3) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
- 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario AST di Pavia;

Infine

DISPONE CHE

il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'albo pretorio on line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.fortunago.pv.it

il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Pavia
- al Comando di Polizia Locale
- al Comando Stazione Carabinieri di Zavattarello (Pv)

DEMANDA

al corpo di polizia locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente ordinanza;

INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 15/2005 e dal decreto legislativo n. 104/2010 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo steso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR n. 1199 del 24.11.1971; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'art. 30 c.p.a.) L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'art. 31 comma 4 c.p.a.

IL SINDACO
LANFRANCHI Achille

